

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Per attuare gli indirizzi e le strategie provinciali in materia ambientale, a decorrere dall'anno 2002, è stato individuato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

Il fondo per lo sviluppo sostenibile è disciplinato dall'articolo 12 bis, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), così come introdotto dall'articolo 58, comma 1, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 51 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

Il comma 4 dell'articolo 12 bis stabilisce che: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate".

Con il presente documento vengono quindi stabiliti detti criteri, con riferimento e in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

2) OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI INIZIATIVE PREVISTE DAL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Così come riportato dal comma 2 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, il fondo è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, secondo quanto di seguito specificato, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente e, in particolare, per:

- a) la realizzazione di attività promozionali e di campagne d'informazione, di educazione e di sensibilizzazione in campo ambientale;

- b) la realizzazione di azioni e progetti sperimentali o a carattere esemplare, volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, nonché alla riduzione del consumo di risorse idriche e al loro riutilizzo dopo il trattamento, oppure volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a questi ultimi interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa;
- b bis) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa;
- c) la promozione, da parte della Provincia, degli enti locali e di altri soggetti, di agende XXI e di buone pratiche;
- d) lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto - Ecolabel - anche territoriali;
- e) la realizzazione di studi e programmi di formazione;
- f) lo sviluppo di progetti destinati in generale alla protezione dell'ambiente, nonché l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile;
- g) il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, di impianti igienico-sanitari per lo scarico di acque reflue di autocaravan, caravan, camper e simili, di smaltimento dei rifiuti provenienti dai rifugi alpini, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, e dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché dall'articolo 17, comma 2 bis, e dall'articolo 97, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

3) INTERVENTI DIRETTI

La struttura provinciale competente in materia di ambiente, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e/o di altre strutture provinciali, può utilizzare le risorse che costituiscono il fondo per realizzare iniziative/progetti/interventi di sua competenza.

Le iniziative/progetti/interventi della struttura provinciale competente in materia di ambiente devono essere conformi con il Programma di gestione, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti) ed eventuali successive modifiche apportate secondo necessità.

La struttura provinciale competente in materia di ambiente può delegare agli enti locali o ad altri enti pubblici la realizzazione di iniziative/progetti/interventi d'interesse provinciale previsti dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988. Al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina provinciale concernente la delega per l'esecuzione di opere pubbliche.

La struttura competente in materia di politiche di gestione dei rifiuti e quindi delle attività gestionali inerenti il ciclo dei rifiuti urbani ai sensi del decreto del Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2003, n. 47-10/Leg., provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 12 bis, comma 2, lett. b) della legge provinciale n. 28 del 1988 e s.m.

4) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

4.1. SOGGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Possono accedere ai contributi di cui all'art. 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 enti e soggetti pubblici e privati.

Fatto salvo quanto previsto dal punto 5) del presente documento per quanto riguarda la concessione di contributi ai sensi degli artt. 17 quater e 17 quinquies del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo il disposto del citato art. 58, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, gli interventi a favore di soggetti che svolgono attività economica possono essere concessi solamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) della Commissione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")" (Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 379 del 28 dicembre 2006) ed agli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie e statali in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 214/3 del 9 agosto 2008).

Fatto salvo quanto previsto dal punto 4.6) e dal punto 5) del presente documento, l'eventuale concessione di contributi a soggetti privati o soggetti pubblici che esercitano attività d'impresa, nei limiti di quanto sopra previsto, può avvenire esclusivamente a seguito di bandi adottati dalla Giunta provinciale ai sensi del punto 4.4 e del punto 5 bis del presente documento.

4.2. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Sono ammissibili a contributo le iniziative, gli interventi ed i progetti espressamente previsti dall'art. 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

I finanziamenti previsti dal presente documento non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie salvo eventuali diverse indicazioni che possono essere stabilite attraverso il bando di concessione dei contributi di cui al punto 4.4 e quello di cui al punto 5bis.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate dai soggetti che hanno avviato e non ancora concluso iniziative/progetti/interventi presentati entro la scadenza fissata annualmente e finanziati dal fondo per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente negli anni precedenti o soggetti che hanno beneficiato di tale contributo nell'anno precedente, anche se hanno già terminato l'iniziativa/progetto/intervento finanziato.

Quanto sopra non si applica per iniziative/progetti/interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente attraverso specifici bandi di cui al punto 4.4 del presente documento.

Un'iniziativa/progetto/intervento si considera concluso alla chiusura dell'ultima fase prevista dalla proposta finanziata, non viene quindi considerata la rendicontazione delle spese sostenute che può avvenire anche successivamente.

Non sono ammissibili a contributo iniziative/progetti/interventi realizzati anteriormente, o in corso di esecuzione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo eventuali diverse indicazioni che possono essere stabilite attraverso il bando di concessione dei contributi di cui al punto 4.4 e quello

di cui al punto 5bis. Di ciò il soggetto richiedente dovrà produrre apposita certificazione in sede di presentazione della domanda.

In sede di esame delle istanze, potranno essere escluse dal possibile finanziamento singole spese o costi parziali dell'iniziativa/progetto/intervento non direttamente pertinenti o ritenuti non indispensabili al buon esito dell'iniziativa/progetto/intervento stesso. Del fatto verrà informato il presentatore dell'istanza medesima in sede di comunicazione della spesa ammessa o del finanziamento accordato con il provvedimento di impegno.

4.3. DOMANDE DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

4.3.1. Modalità di presentazione delle domande

Viene stabilito dal 1 giugno al 30 giugno di ogni anno il periodo nel quale è possibile presentare alla struttura provinciale competente in materia di ambiente le domande di concessione del finanziamento esclusivamente da parte di Enti pubblici. È fatta salva la possibilità da parte della Giunta Provinciale di emanare, per tali soggetti, specifici bandi tematici, ai sensi del punto 4.4, entro il 30 aprile di ogni anno. Tali bandi sono da considerarsi sostitutivi alla libera presentazione di iniziative/progetti/interventi entro la scadenza fissata annualmente dal presente documento.

Le predette domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di ambiente e disponibile anche all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, e in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, devono contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed ogni altra utile informazione per la determinazione della spesa preventivata e per la valutazione degli interventi proposti. Devono comunque essere corredate delle dichiarazioni e della documentazione idonee a dimostrare:

- a) il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del finanziamento;
- b) il tipo di iniziativa/progetto/intervento adeguatamente illustrato con un cronoprogramma che illustri tempi e fasi di attuazione, in copia cartacea e in formato elettronico su CD;
- c) la stima analitica dei costi suddivisa per categoria di spesa;
- d) una scheda riassuntiva della dimensione massima di una facciata che illustri sinteticamente l'iniziativa/progetto/intervento presentato e le sue finalità, in copia cartacea e in formato elettronico su CD;
- e) eventuali elaborati progettuali o piani di attività.

In caso di interventi per la realizzazione di opere – fermo restando quanto puntualmente previsto per i Comuni e loro Consorzi dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 – l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati tecnici (in duplice copia):

- a) relazione tecnico illustrativa comprensiva di: dati di progetto – riferimenti normativi – riferimenti urbanistici – criteri di progettazione – caratteristiche architettoniche ed ambientali;
- b) elaborati grafici costituiti da: corografia – estratto mappe catastali – planimetrie generali – sezioni in numero idoneo – prospetti esterni – eventuali schemi funzionali d'uso;
- c) per opere a sviluppo lineare: corografia – estratto mappe catastali – planimetrie generali – profilo longitudinale – sezioni trasversali sezioni tipo;
- d) relazione geologica/geotecnica in conformità alle norme vigenti;
- e) stima analitica dei costi;

f) modalità di esecuzione dei lavori.

Ricorrendo i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato nella domanda in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la domanda risulti carente nella documentazione essenziale sopra indicata verrà considerata inammissibile e non potrà essere accolta, mentre nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura provinciale competente in materia di ambiente provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4.3.2. Modalità di concessione dei finanziamenti e definizione dei criteri di valutazione delle domande

Le domande pervenute alla struttura provinciale competente in materia di ambiente entro la scadenza prevista dal presente documento verranno esaminate in relazione ai criteri di valutazione e di priorità di seguito indicati, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o dei servizi competenti per materia in relazione alla tipologia di iniziativa oggetto di domanda di concessione del contributo.

L'istruttoria svolta dalla struttura provinciale competente in materia di ambiente comprende:

1. la verifica della completezza della documentazione inviata;
2. la coerenza con i criteri generali e specifici;
3. la valutazione delle caratteristiche dell'iniziativa/progetto/intervento, secondo i criteri previsti dal presente documento e l'attribuzione del relativo punteggio.

Al fine dell'acquisizione del parere di congruità tecnica ed economica in ordine alle proposte presentate, la struttura provinciale competente in materia di ambiente - nel caso non sia dovuta l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ed economico ai sensi dell'art. 54 della L.P. n. 26/93 - può avvalersi delle strutture provinciali aventi competenza specifica in ragione della prevalente caratterizzazione dell'iniziativa stessa.

Le domande di concessione del finanziamento sono valutate con riferimento ai seguenti parametri e criteri:

- 1- la genesi dell'iniziativa/progetto/intervento (si valuta l'origine della proposta sia in termini di bisogni reali o interessi che l'hanno fatta emergere, sia riguardo ai soggetti che l'hanno espressa e alle modalità con cui la stessa è stata preparata, con preferenza alle proposte che emergono direttamente da problemi di degrado ambientale o dall'urgenza di salvaguardare l'ambiente naturale. Vengono valutate positivamente proposte che rappresentano l'evoluzione o la prosecuzione di iniziative/progetti/interventi già avviati. I soggetti che hanno conseguito e mantengono attiva la Registrazione ambientale secondo lo standard europeo EMAS o la certificazione ambientale secondo lo standard internazionale ISO 14001, se propongono il progetto nell'ambito degli obiettivi di miglioramento ambientale annuale, beneficeranno del punteggio massimo) - da 0 a 5 punti;
- 2- gli attori dell'iniziativa/progetto/intervento (si valutano la struttura organizzativa e le capacità di gestione dell'iniziativa/progetto/intervento da parte dell'ente proponente, anche sulla base del numero di dipendenti che si possono dedicare a questo. Sono valutate positivamente le iniziative/progetti/interventi proposti da più enti, altrettanto positivamente è valutata l'effettiva partecipazione alle diverse fasi progettuali dei dipendenti del soggetto proponente e della popolazione locale) - da 0 a 5 punti;

- 3- la coerenza dell'iniziativa/progetto/intervento con le politiche ambientali della Provincia autonoma di Trento (sono valutate positivamente le iniziative/progetti/interventi orientati alla realizzazione di azioni coerenti con quanto riportato dal Programma di Sviluppo Provinciale, dalla Relazione Programmatica prevista dall'articolo 11bis della legge provinciale n. 4 del 1996 in materia di programmazione, come modificato dall'art. 13 della legge finanziaria di assestamento 2009, dal Piano Urbanistico Provinciale, dagli indirizzi programmatici generali e settoriali della Provincia e dagli strumenti di pianificazione in materia di aria, acqua e rifiuti) - da 0 a 5 punti;
- 4- la significatività e la replicabilità dell'iniziativa/progetto/intervento all'interno del contesto provinciale (si valutano positivamente contenuti di innovatività e sperimentabilità all'interno dell'iniziativa/progetto/intervento purché risultino replicabili. È valutata positivamente la possibilità di trasferire il know-how acquisito alla fine dell'iniziativa/progetto/intervento in altri contesti territoriali all'interno della provincia) – da 0 a 5 punti;
- 5- la qualità dell'iniziativa/progetto/intervento (si valutano le modalità di identificazione dei bisogni, la chiarezza, il realismo e la misurabilità degli obiettivi, l'equilibrio tra costo/risorse umane impiegate e gli obiettivi da raggiungere, la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato, la precisione del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati, l'adeguatezza dell'iniziativa/progetto/intervento alla realtà della zona su cui interviene ed il relativo coordinamento con gli altre iniziative/progetti/interventi in campo, nonché la sostenibilità, la durabilità e le prospettive future) - da 0 a 5 punti;
- 6- le ricadute sulla comunità trentina (si valutano il grado di diffusione dell'iniziativa/progetto/intervento, le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione trentina previste prima, durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa/progetto/intervento) – da 0 a 5 punti.

I punteggi attribuiti per ciascun criterio vengono sommati, determinando il punteggio complessivo, che può essere al massimo di 30 punti, sulla base del quale è formata la graduatoria in ordine decrescente di merito.

A parità di punteggio verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Provincia considera la possibilità di concorrere al sostegno delle iniziative/progetti/interventi ordinati in graduatoria, purché abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 18. Le domande che non raggiungono tale punteggio vengono considerate “non ammissibili”.

Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta provinciale, sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura provinciale competente in materia di ambiente, con proprio provvedimento provvede a classificare le iniziative/progetti/interventi in “ammissibili” o “non ammissibili”, approva in via definitiva la graduatoria di merito, determina per ciascun iniziativa/progetto/intervento ammissibile la percentuale di contribuzione applicabile tra il 70% e l'85% della spesa ammessa a contributo e, sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria presente a bilancio, individua le iniziative/progetti/interventi “finanziabili” e quelle “non finanziabili”, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria di merito. Le domande ritenute “non finanziabili” per carenza di risorse finanziarie disponibili a bilancio, non verranno considerate automaticamente l'anno successivo a quello di presentazione, ma dovranno essere eventualmente ripresentate.

La percentuale di contribuzione, esclusivamente per i Comuni, verrà individuata sulla base di un indicatore che terrà conto della loro capacità di autofinanziamento. Per il calcolo di tale indicatore la struttura provinciale competente in materia di ambiente si avvarrà annualmente del supporto della struttura competente in materia di autonomie locali.

Per gli altri Enti pubblici vale l'applicazione di una percentuale di contribuzione pari al 77.5% della spesa ammessa a contributo.

Resta inteso che verranno applicate percentuali di contribuzione diverse, nel caso in cui queste siano state fissate dalla normativa vigente.

Con il medesimo provvedimento si stabilisce un congruo termine entro il quale deve essere prodotta la documentazione necessaria al fine della concessione del contributo alle iniziative/progetti/interventi finanziabili, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 per quanto riguarda la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dei comuni o loro forme collaborative.

Le iniziative/progetti/interventi dovranno essere realizzati secondo quanto definito nel documento progettuale allegato alla domanda e dovranno essere terminati entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente che concede il contributo. È fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per una sola volta, per fatti debitamente documentati non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa. Esclusivamente per i progetti che si prefiggono di sviluppare una certificazione ambientale di processo (ISO 14001 o EMAS) tale termine è esteso a 24 mesi.

In seguito all'approvazione del provvedimento della Giunta provinciale, la struttura provinciale competente in materia di ambiente procederà come di seguito indicato:

- a) per le iniziative/progetti/interventi classificati finanziabili, saranno adottati i provvedimenti di concessione dei finanziamenti con imputazione della relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio provinciale, una volta perfezionata l'istruttoria delle pratiche;
- b) per quelle non finanziabili verrà data comunicazione al soggetto interessato.

La spesa da ammettere definitivamente a contributo non potrà in ogni caso superare le previsioni di spesa previste nella deliberazione di Giunta provinciale che definisce le iniziative/progetti/interventi finanziabili.

4.4. CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI TRAMITE BANDI

Salvo quanto previsto dal punto 4.3. del presente documento, ai sensi dell'art. 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988, la presentazione delle domande di concessione di contributi può avvenire anche a seguito di bandi.

In tal caso, le domande di contributo devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di ambiente, secondo le modalità e nei termini definiti in appositi bandi che verranno approvati con deliberazioni della Giunta provinciale per le singole tipologie di iniziative contemplate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988, avuto riguardo agli indirizzi provinciali di politica ambientale.

Il bando determina il contenuto delle domande di finanziamento, i criteri generali e specifici di valutazione delle domande, le risorse da destinare alla copertura finanziaria, tenuto conto delle disponibilità a bilancio, la percentuale di contribuzione da applicarsi nel caso specifico, le spese ammesse a contributo,

l'ammissibilità anche in deroga a quanto previsto dal terzo capoverso del punto 4.2., la documentazione che i soggetti legittimati dovranno produrre al fine della concessione del contributo, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dei comuni o loro forme collaborative.

Le domande pervenute alla struttura provinciale competente in materia di ambiente entro la scadenza prevista dal bando verranno esaminate in relazione ai criteri, alle griglie ed ai punteggi previsti dai bandi, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o dei servizi competenti per materia in relazione alla tipologia di iniziativa prevista dal bando. In tal modo, i contenuti del bando consentono di attribuire, rispetto ai criteri prescelti per la valutazione dell'iniziativa, precisi punteggi tali da permettere la definizione di un ordine di priorità.

L'istruttoria svolta dalla struttura provinciale competente in materia di ambiente comprende:

1. la verifica della completezza della documentazione inviata;
2. la coerenza con i criteri generali e specifici previsti dal bando;
3. la valutazione delle caratteristiche dell'intervento, secondo i criteri, la griglia prevista nel bando, e l'attribuzione del relativo punteggio.

Al fine dell'acquisizione del parere di congruità tecnica ed economica in ordine alle proposte di intervento presentate, la struttura provinciale competente in materia di ambiente - nel caso non sia dovuta l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ed economico ai sensi dell'art. 54 della L.P. n. 26/93 - può avvalersi delle strutture provinciali aventi competenza specifica in ragione della prevalente caratterizzazione dell'iniziativa stessa.

Entro il 15 novembre dell'anno relativo all'adozione di uno specifico bando, la Giunta provinciale, sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura provinciale competente in materia di ambiente, approva in via definitiva la graduatoria di merito, individua i progetti finanziabili, procede all'impegno informale delle risorse finanziarie necessarie, stabilisce un congruo termine entro il quale deve essere prodotta la documentazione necessaria al fine della concessione del contributo secondo quanto previsto dal bando.

In seguito all'approvazione della graduatoria di merito e conclusasi la successiva fase di deposito della documentazione indicata dalla Giunta provinciale, la struttura provinciale competente in materia di ambiente adotta i necessari provvedimenti di concessione dei finanziamenti con imputazione della relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio provinciale.

La spesa da ammettere definitivamente a contributo non potrà in ogni caso superare le previsioni di spesa previste nella deliberazione di Giunta provinciale che approva in via definitiva la graduatoria di merito.

Ai fini della semplificazione delle procedure di concessione dei contributi, il bando di cui al presente capitolo potrà prevedere quanto segue:

- acquisizione delle domande di contributo, anche mediante sistemi di informatizzazione, e verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata avvalendosi degli sportelli di assistenza e di informazione della Provincia;
- approvazione della graduatoria e concessione dei contributi mediante provvedimento del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente, sulla base dei criteri puntuali stabiliti dalla Giunta provinciale nel bando medesimo;

- l'erogazione del contributo di modesta entità al beneficiario eventualmente anche avvalendosi di Cassa del Trentino S.p.A..

4.5. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI TRAMITE ACCORDI DI PROGRAMMA

La realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale può avvenire anche nell'ambito di specifici Accordi di programma. L'art. 12 bis, comma 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, stabilisce che “con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2.....”.

Lo strumento dell'Accordo di programma previsto dal presente punto 4.5 si applica agli Enti pubblici ed, in particolare, alle Comunità, istituite con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed al Territorio Val d'Adige al fine di valorizzare le peculiarità delle comunità locali e per favorire lo sviluppo sostenibile in ambiti territoriali tali da garantire un'efficace ed ottimale realizzazione di interventi nel settore ambientale.

La Giunta provinciale, in coerenza con gli indirizzi e le strategie ambientali promosse dalla Provincia, con gli strumenti di pianificazione e di programmazione generale (Programma di sviluppo provinciale e Piano urbanistico provinciale) e con gli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli accordi internazionali (Convenzione delle Alpi, Convenzione di Aarhus e le direttive europee), tenendo conto delle maggiori criticità ambientali riscontrate sul territorio provinciale, con proprio provvedimento provvede – sentito il Consiglio delle autonomie locali – a definire criteri di selezione degli Enti con cui stipulare Accordi di programma. Con medesimo provvedimento viene stabilita la percentuale di contribuzione applicabile tra il 75% e il 95 % della spesa ammessa a contributo (fatti salvi i casi di quantificazione delle percentuali di contribuzione diversamente disciplinati da disposizioni normative).

La Giunta provinciale, nella scelta dei soggetti da finanziare, si attiene anche al principio della rotazione, considerata la necessità di coprire attraverso la realizzazione di iniziative/progetti/interventi di sostenibilità ambientale l'intero territorio provinciale.

Sulla base dei criteri di selezione e del principio di rotazione, con deliberazione di Giunta provinciale è approvata la graduatoria di merito, sono individuati gli Enti con cui procedere alla sottoscrizione degli Accordi di programma per la realizzazione di iniziative, interventi ed attività di promozione dello sviluppo sostenibile e sono approvati gli schemi degli Accordi di programma. Con medesima deliberazione la Giunta provinciale procede all'impegno informale delle risorse finanziarie.

L'Accordo di programma, per ogni singola iniziativa/progetto/intervento, stabilisce gli obblighi delle parti, la durata dell'Accordo stesso, nonché il termine entro cui presentare i progetti dettagliati delle iniziative e/o interventi. Ad ogni Accordo di programma saranno allegate, quali parti integranti, schede descrittive in forma sintetica dell'oggetto, finalità e stima dei costi delle iniziative/progetti/interventi concordati fra le parti.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare, entro la scadenza fissata dall'Accordo medesimo, i progetti dettagliati contenenti i seguenti elementi: la descrizione particolareggiata dell'iniziativa/progetto/intervento che si intende realizzare, la definizione dei ruoli e delle attività di ciascun soggetto coinvolto, gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire, le modalità di attuazione, la definizione di un piano delle attività puntuale e delle relative metodologie utilizzate, le pratiche di gestione adottate, la specificazione dettagliata delle voci di spesa e l'ammontare del costo complessivo, la durata e la tempistica di attuazione corredata da un cronoprogramma, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 per quanto riguarda la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dei soggetti beneficiari.

In seguito all'approvazione degli schemi degli Accordi di programma e conclusasi la successiva fase di deposito della documentazione necessaria, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente adotta – entro 90 giorni - il/i provvedimento/i di concessione dei finanziamenti con imputazione della relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio provinciale.

La spesa da ammettere definitivamente a contributo non può in ogni caso superare le previsioni di spesa previste nella deliberazione di Giunta provinciale che approva la graduatoria e gli schemi degli Accordi di programma.

Le iniziative/progetti/interventi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente di concessione del contributo. E' fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi, per fatti debitamente documentati non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi concessi e di rendicontazione e di verifica degli interventi e delle opere finanziate, si applica quanto previsto per gli Enti pubblici ai punti 6) e 7) dei presenti criteri.

4.6 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA.

L'art. 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 prevede il finanziamento di interventi destinati alla "realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa."

La Giunta provinciale può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con la produzione di compost ed il recupero del biogas per la produzione di energia termica ed elettrica, che prevedano l'adozione di misure di protezione in materia di tutela ambientale superiori a quelle imposte dalle norme comunitarie e statali.

Viene stabilito dal 15 settembre al 30 settembre di ogni anno il periodo nel quale è possibile presentare al Dipartimento competente in materia di ambiente le domande di concessione del finanziamento.

Le predette domande, redatte in conformità alla modulistica approvata con determinazione del Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di ambiente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, se dovuta, devono contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti

soggettivi ed oggettivi richiesti ed ogni altra utile informazione per la determinazione della spesa ammissibile e per la valutazione degli interventi proposti.

Alle domande deve essere allegata, pena la loro inammissibilità, la seguente documentazione tecnico – finanziaria:

1. il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, per quanto applicabile;

2. la relazione illustrativa dell'intervento, con indicazione di: costo dell'opera, computo analitico delle voci di spesa, piano economico finanziario, indicazione dei tempi di realizzazione e compatibilità con gli strumenti di programmazione territoriale;

3. la relazione tecnica che evidenzi il processo di trattamento della FORSU proposto ed attesti il possesso dei presupposti generali - anche a carattere localizzativo - per ottenere i titoli autorizzativi necessari previsti dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

4. una relazione che stimi, nell'ambito del quadro economico complessivo dell'intervento, le voci di costo riferibili all'adozione delle maggiori misure di protezione ambientale a norma dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 800/2008;

5. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta il titolo di disponibilità delle aree interessate o, in alternativa, copia semplice del titolo medesimo.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Dirigente generale della struttura competente in materia di ambiente provvede con proprio atto alla nomina di una commissione, in conformità alla vigente disciplina sul contenimento delle spese discrezionali relative al funzionamento di comitati e commissioni.

In particolare la commissione provvede a:

1. verificare la completezza e regolarità delle domande e della documentazione allegata;

2. determinare la parte della spesa di investimento riferita ai costi aggiuntivi ed ulteriori (c.d. sovraccosto) finalizzati ad innalzare il livello di protezione e tutela ambientale al di là delle soglie fissate da norme comunitarie e statali applicabili. Tale valutazione viene condotta a norma dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi. Il "sovraccosto" così definito corrisponde alla spesa ammissibile alla quale applicare la percentuale di finanziamento nella misura massima del 50% anche per le piccole imprese, in deroga a quanto previsto per gli aiuti concessi alle piccole imprese, dall'articolo 18, comma 4, del Regolamento CE 800/2008. L'importo concesso per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non può comunque superare i 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento CE 800/2008;

3. predisporre la graduatoria di merito, previa valutazione delle domande dichiarate ammissibili sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) l'impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti sia previsto e localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- b) l'impianto deve avere capacità superiore a 5.000 t/anno;
- c) si tratti di interventi volti a realizzare nuovi impianti che prevedano un sistema integrato anaerobico con maturazione aerobica a valle del ciclo di trattamento, nell'ambito dei quali l'adozione di misure di

protezione in materia di tutela ambientale superiori a quelle imposte dalle norme comunitarie e statali comporti sovraccosti maggiori;

4. individuare per ogni intervento ammesso a finanziamento il relativo importo di contributo.

Il Dirigente generale della struttura competente in materia di ambiente trasmette la proposta di graduatoria alla Giunta provinciale, la quale provvede con proprio atto alla sua approvazione e alla concessione dei contributi, impegnando la relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio provinciale. Saranno finanziati gli interventi come da graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili a bilancio. Le domande valutate positivamente ma non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie vengono considerate decadute.

Il contributo sarà concesso con modalità in conto capitale o in annualità, secondo quanto statuito dalla Giunta provinciale nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui il contributo venga concesso in conto capitale si rinvia a quanto previsto dal punto 6 dei presenti criteri. Qualora invece venga deliberata la concessione con modalità in conto annualità si determinano i seguenti criteri di concessione:

- a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per venti anni;
- b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. La rata è determinata applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
- c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione;
- d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al d.P.G.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
- e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta eccezione delle due ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla successiva lettera f);
- f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato d.P.G.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., la Giunta provinciale si riserva di rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.

Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande. In ragione degli adempimenti di previsti dall'articolo 9 del Regolamento CE 800/2008, la Struttura competente provvederà entro i termini prescritti ai previsti adempimenti informativi.

I termini di avvio dei lavori e di rendicontazione verranno fissati nella deliberazione della Giunta provinciale di concessione del contributo, secondo le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m..

La presente misura contributiva è incompatibile e non cumulabile con altre disposizioni provinciali che incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative alle convenzionali

5 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DAI RIFUGI ALPINI

5.1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

I contributi per la costruzione di impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini sono accordati ai titolari o gestori dei rifugi alpini, subordinatamente alla sottoscrizione da parte degli stessi di una convenzione con la Provincia diretta a regolare la gestione dei depuratori, nella misura del 75%. È fatta salva la possibilità di aumentare o diminuire tale percentuale, in egual misura per tutti i soggetti finanziabili, fino ad un massimo del 15%.

Sono ammissibili le domande afferenti la costruzione di impianti per la depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini, previsti dallo specifico piano-stralcio di cui all'articolo 17 quater del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).

Sono ammissibili a contributo spese in conto capitale, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Non sono ammissibili a contributo interventi ed iniziative realizzati anteriormente, o in corso di esecuzione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, o per i quali sia stato richiesto e ottenuto il finanziamento su altre leggi provinciali. Di tale aspetto il soggetto richiedente dovrà produrre apposita certificazione in sede di presentazione della domanda.

In sede di esame delle istanze, potranno essere escluse dal possibile finanziamento singole spese o costi parziali di progetto non direttamente pertinenti all'iniziativa o ritenuti non indispensabili al buon esito dell'intervento stesso. Del fatto verrà informato il presentatore dell'istanza medesima in sede di comunicazione della spesa ammessa o del finanziamento accordato con il provvedimento di impegno.

5.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE

Per quanto riguarda il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 ed all'art. 17 quinquies del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, viene stabilito al 30 giugno di ogni anno il termine di scadenza per la presentazione alla struttura provinciale competente in materia di ambiente delle istanze di finanziamento.

Le predette istanze, in regola con la disciplina di bollo e nel rispetto di quanto previsto al successivo capoverso, devono contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento citata al punto 1) ed ogni altra utile informazione per la determinazione della spesa preventivata e per la valutazione degli interventi proposti. Devono comunque essere corredate dei seguenti elaborati tecnici (in duplice copia):

- a) relazione tecnico-illustrativa comprensiva di: dati di progetto; riferimenti normativi; riferimenti urbanistici; criteri di progettazione; caratteristiche architettoniche ed ambientali; tempi e fasi di attuazione dell'opera;
- b) elaborati grafici costituiti da:

- per opere a sviluppo puntuale: corografia, estratto mappe catastali, planimetrie generali, sezioni in numero idoneo, prospetti esterni, eventuali schemi funzionali d'uso;
 - per opere a sviluppo lineare: corografia, estratto mappe catastali, planimetrie generali, profilo longitudinale, sezioni trasversali e sezioni tipo;
- c) relazione geologica/geotecnica in conformità alle normative vigenti;
- d) stima analitica dei costi;
- e) modalità di esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui la domanda risulti carente nella documentazione essenziale sopra indicata verrà considerata inammissibile e non potrà essere accolta, mentre nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura provinciale competente in materia di ambiente provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

5.3. CRITERI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Le domande sono valutate tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano-stralcio di cui all'articolo 17 quater del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e secondo i seguenti criteri:

- realizzazione impianti di grigliatura un punteggio pari a 1;
- per la realizzazione di impianti ihmoff un punteggio pari a 3;
- per la realizzazione di impianti biologici un punteggio pari a 5;
- per la realizzazione di interventi relativi a situazioni di rischio per la salute pubblica e per l'ambiente naturale un punteggio pari a 10.

In caso di parità di punteggio, saranno privilegiate le domande di contributo relative ai rifugi che abbiano il numero maggiore di posti letto e di pasti serviti medi (le due unità vanno sommate) secondo quanto previsto dal Piano stralcio del Piano di risanamento delle acque relativo ai rifugi alpini ed escursionistici, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 6550 di data 20 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande pervenute alla struttura provinciale competente in materia di ambiente, entro la scadenza del 30 giugno, verranno esaminate in relazione ai criteri sopra ricordati, avvalendosi del supporto dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie per quanto riguarda la congruità tecnico-economica delle opere.

Entro l'esercizio finanziario di presentazione delle domande di finanziamento, tenuto conto del tempo necessario occorrente per la successiva adozione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ambiente dei singoli provvedimenti di concessione dei contributi, la Giunta provinciale, sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura provinciale competente in materia di ambiente, determina con proprio atto la percentuale di contribuzione applicabile (fatti salvi i limiti massimi fissati per legge), approva in via definitiva la graduatoria di merito, individua i progetti finanziabili e procede all'impegno informale delle risorse finanziarie necessarie.

In seguito all'approvazione della graduatoria di merito da parte della Giunta provinciale, la struttura provinciale competente in materia di ambiente adotta i necessari provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

5BIS) PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INIZIATIVE DI TUTELA

AMBIENTALE, ANCHE CO-FINANZIATI DALLO STATO O DALL'UNIONE EUROPEA

Per i progetti di iniziative di tutela ambientale co-finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea ovvero per interventi fino a 10.000,00 euro di spesa ammessa, i contributi possono essere erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai beneficiari mediante apposito bando approvato dalla Giunta provinciale secondo i seguenti criteri generali.

La procedura di concessione dei contributi comporta la liquidazione dei contributi a lavori conclusi e quietanzati, con la presentazione in un unico momento della domanda di contributo e della rendicontazione della spesa sostenuta da effettuarsi a cura del richiedente/beneficiario dell'aiuto presso la struttura provinciale competente in materia di ambiente e/o presso gli sportelli di assistenza e di informazione della Provincia.

Il sistema potrà prevedere, tramite confronto diretto con il richiedente/beneficiario effettuato da personale della Provincia, l'acquisizione informatica dei dati necessari al calcolo ed al pagamento del contributo.

Con cadenza periodica - verosimilmente quindicinale - la struttura provinciale competente in materia di ambiente estrae dal sistema informatico i dati relativi ai beneficiari e provvede, con proprio provvedimento, a concedere i contributi spettanti, sulla base della presentazione cronologica della domande. La medesima struttura provvederà successivamente all'erogazione del contributo al beneficiario, eventualmente avvalendosi anche di Cassa del Trentino S.p.A..

Il bando approvato dalla Giunta provinciale inoltre determinerà nel dettaglio:

- i soggetti beneficiari dei contributi;
- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento;
- la misura dei contributi, la spesa ammissibile e la tipologia di assunzione degli impegni di spesa (conto capitale o annualità);
- la documentazione da presentare;
- le risorse da destinare alla copertura finanziaria;
- la procedura per la concessione dei contributi;
- la disciplina dei controlli.

6) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In relazione alle diverse tipologie di iniziative finanziate ed a seconda del soggetto beneficiario del contributo, si individuano le modalità erogative di seguito illustrate:

1. Per gli Enti pubblici viene disposto quanto segue:

- a) Nel caso di realizzazione di opere, acquisto di immobili e terreni nonché acquisto di arredi e attrezzature, l'erogazione del contributo viene disposta secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 e successive modifiche.
- b) Nel caso di finanziamento di studi, ricerche, campagne promozionali o di iniziative e interventi comunque non assimilabili a quelli di cui al precedente punto a), può essere disposta l'erogazione di acconti, nella misura massima dell'80%, in una o più soluzioni, nei limiti delle spese analiticamente dimostrabili, dietro presentazione di specifica nota da parte del rappresentante legale dell'Ente.

Il saldo del contributo viene erogato a presentazione della documentazione individuata dal regolamento approvato con d.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m..

2. Per i soggetti privati viene disposto quanto segue:

a) Per la realizzazione di opere:

- Fino al 20% del contributo, in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- Fino al 50% del contributo ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori previsti in progetto;
- Il saldo, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

b) Nel caso di finanziamento di studi, ricerche, campagne promozionali o di iniziative e interventi comunque non assimilabili a quelli di cui al precedente punto a), può essere disposta l'erogazione di acconti, nella misura massima dell'80%, in una o più soluzioni, nei limiti delle spese analiticamente dimostrabili, dietro presentazione di specifica nota da parte del soggetto beneficiario del contributo. Il saldo del contributo viene erogato a presentazione della documentazione individuata dal regolamento approvato con d.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m..

Per quanto riguarda il saldo del contributo, qualora l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, la struttura provinciale competente in materia di ambiente procederà alla rideterminazione del contributo.

L'erogazione dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente punto 4.6) è disposta avvalendosi di Cassa del Trentino Spa.

Cassa del Trentino Spa provvede all'erogazione dei finanziamenti con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 336 del 23 febbraio 2007 e ss.mm., nel modo seguente:

- fino al 80% sulla base di presentazione di fabbisogni di cassa;
- il saldo è subordinato all'avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale; lo stesso sarà quindi disposto all'esito della verifica effettuata dalla struttura competente.

L'avvio dell'erogazione dei fabbisogni è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario alla struttura competente della seguente documentazione:

- dichiarazione di inizio lavori;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'80% del contributo riconosciuto per il sovraccosto.

Ai fini dell'erogazione del primo fabbisogno la struttura competente comunicherà a Cassa del Trentino Spa, attraverso il supporto informatico, l'avvenuta presentazione di tale documentazione.

7) MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione e la verifica degli interventi e delle opere, si fa riferimento, a seconda del soggetto beneficiario del contributo e della natura delle iniziative o interventi, alle disposizioni di seguito riportate:

- a) per gli Enti pubblici si applica la deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 e successive modifiche, nel caso di realizzazione degli interventi ivi previsti;
- b) per gli Enti pubblici, nel caso di realizzazione di interventi o iniziative diversi da quelli contemplati dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 e successive modifiche, e per i soggetti privati si applica il regolamento approvato con d.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modifiche.

Per quanto riguarda i termini di rendicontazione degli interventi e delle opere, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 e ss.mm.